



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2014
(OR. en)**

7544/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0066 (NLE)**

**AELE 15
CH 15
ELARG 46
COMER 81**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 124 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 in merito all'adeguamento del protocollo n. 3 all'accordo (definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 124 final.

All.: COM(2014) 124 final



Bruxelles, 7.3.2014
COM(2014) 124 final

2014/0066 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 in merito all'adeguamento del protocollo n. 3 all'accordo (definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 si applica direttamente alla Croazia dalla data della sua adesione.

L'adesione della Croazia comporta l'introduzione di alcune modifiche tecniche nel protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2009 del Comitato misto CE-Svizzera.

A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del protocollo.

Il testo del presente progetto di decisione contiene modifiche tecniche e disposizioni transitorie intese ad agevolare il processo di transizione e a garantire la certezza del diritto.

L'allegato IV, sezione 5, dell'atto di adesione della Croazia prevede procedure e misure transitorie analoghe.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Una valutazione dell'impatto non è necessaria in quanto le modifiche proposte sono puramente tecniche e non incidono sulla sostanza dell'attuale protocollo sull'origine.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il progetto di decisione stabilisce le modifiche al protocollo n. 3 necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'UE:

- allegati IVa e IVb: aggiunta delle nuove versioni linguistiche;
- disposizioni transitorie sulle prove dell'origine e sulla cooperazione amministrativa nonché sulle merci in transito.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta non contiene clausole di riesame, revisione o temporaneità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 in merito all'adeguamento del protocollo n. 3 all'accordo (definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ("Croazia") ha aderito all'Unione europea.
- (2) Con l'adesione della Croazia, gli scambi commerciali tra tale paese e la Confederazione svizzera ("Svizzera") diventano oggetto dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972¹ ("l'accordo") e cessa l'applicazione degli accordi commerciali stipulati tra la Croazia e la Svizzera.
- (3) A partire dalla data di adesione della Croazia, le merci originarie di tale paese importate in Svizzera nel quadro dell'accordo devono essere considerate come originarie dell'Unione.
- (4) Per garantire un processo di transizione agevole e assicurare la certezza del diritto è necessario apportare alcune modifiche tecniche al protocollo n. 3 dell'accordo, riguardante la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa, nonché adottare misure transitorie.
- (5) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, le sue disposizioni possono essere modificate dal Comitato misto da esso stabilito.
- (6) Il protocollo n. 3 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto UE-Svizzera si basa sul progetto di decisione accluso,

¹ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato misto UE-Svizzera in merito ad una modifica del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 2 del progetto di decisione del Comitato misto.

Articolo 3

Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate o dalla Croazia verso la Svizzera o dalla Svizzera verso la Croazia, che rispettano le norme del protocollo n. 3 e che, alla data di adesione della Croazia, sono in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Croazia o in Svizzera.

Articolo 4

Il rappresentante dell'Unione europea nel Comitato misto è incaricato di adottare il progetto di decisione allegato alla presente decisione in seno al Comitato misto.

Articolo 5

La decisione del Comitato misto e la data della sua entrata in vigore sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*